

## D.A. n.218/Gab

**Oggetto:** integrazione del D.A.129/Gab del 21.5.2026 come successivamente modificato e integrato con D.A.190/Gab del 20.07.2026 - Regolamentazione del prelievo del Coniglio selvatico nella stagione 2026-2027.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

*Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea*

**L'Assessore**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto</b> | lo Statuto della Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>vista</b> | la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante <i>"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"</i> e successive modifiche e integrazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>vista</b> | la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: <i>"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"</i> e successive modifiche e integrazioni;                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>visto</b> | in particolare, l'art.18 - Calendario venatorio della citata Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>vista</b> | la l.r. 12.8.2014 n.21 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>visto</b> | il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 <i>"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3"</i> , pubblicato nella GURS del 01.6.2022, n.25;                                                                                                                                                                              |
| <b>visto</b> | il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana; |
| <b>visto</b> | il D.A.129/Gab del 21.05.2026 con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026-2027 secondo le disposizioni contenute negli allegati "1" e "2";                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>visto</b> | il D.A.184/Gab del 17.07.2026 - Integrazione e modifica del D.A.129/Gab del 21 maggio 2026 <i>"Calendario venatorio 2026-2027"</i> nel quale, per mero errore materiale, nella terza colonna della tabella è stata ripetuta la dicitura <i>"Limite massimo giornaliero per specie"</i> invece della corretta dicitura <i>"Limite massimo stagionale per specie"</i> ;                                                                                                                               |
| <b>visto</b> | il D.A.190/Gab del 20.07.2026 di annullamento del D.A.184/Gab del 17.07.2026 e di integrazione e modifica del D.A.129/Gab del 21 maggio 2026 <i>"Calendario venatorio 2026-2027"</i> nel quale, per mero errore materiale, nella terza colonna della tabella è stata ripetuta la dicitura <i>"Limite massimo giornaliero per specie"</i> invece della corretta dicitura <i>"Limite massimo stagionale per specie"</i> ;                                                                             |
| <b>visto</b> | in particolare, l'art.4, comma 4.1, Apertura generale, lettera a) dell'Allegato "1" al citato D.A.129/Gab del 21.05.2026;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>vista</b> | la relazione intermedia sul <i>"Monitoraggio Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia - Anno</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sentito</b>      | 2026", a cura del prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo, assunta al prot.82389 dell'11.09.2027; ai sensi dell'art.18, comma 1, della l.r.33/1997, il Comitato Faunistico Venatorio Regionale nella seduta dell'11.09.2026;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>considerato</b>  | che, a seguito delle osservazioni e richieste avanzate in sede di riunione del C.F.V.R. dell'11.09.2026 e delle ulteriori richieste trasmesse successivamente da alcune associazioni, l'Università degli Studi di Palermo ha trasmesso, con nota assunta al prot.95434 del 15.09.2026, una relazione integrativa alla precedente relazione intermedia, nella quale si risponde alle osservazioni e si suggeriscono limitate modifiche rispetto alle indicazioni precedenti, riguardanti le date di chiusura della caccia al coniglio selvatico nei diversi AA.TT.C., in quanto, ad ogni modo, non incidono in maniera significativa sul prelievo sostenibile e sulla tutela della specie sul territorio siciliano; |
| <b>visto</b>        | quanto stabilito in merito al prelievo del Coniglio selvatico nei calendari emanati per le stagioni venatorie 2024-2025 e 2025-2026 emanati rispettivamente con D.A.52/Gab del 17.07.2024 e con D.A.39/Gab del 22.05.2025, entrambi ritenuti pienamente legittimi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>considerato</b>  | altresì di dovere regolamentare l'uso del furetto in base alle indicazioni riportate nelle citate relazioni redatte dall'Università degli Studi di Palermo e in base alle richieste avanzate dai componenti del C.F.V.R. a seguito della seduta dell'11.09.2026;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tenuto conto</b> | dei risultati del monitoraggio della specie Coniglio selvatico ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> ) effettuato nel 2026 in tutti gli AA.TT.C. in cui è suddiviso il territorio della Regione Siciliana, con la consulenza scientifica e il coordinamento del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ritenuto</b>     | di dovere armonizzare quanto previsto nei citati Calendari Venatori 2024-2025 e 2025-2026 con quanto emerso dallo studio relativo al monitoraggio del Coniglio selvatico effettuato nella corrente annualità, al fine di temperare la sostenibilità del prelievo venatorio con le risultanze del suddetto monitoraggio, mantenendo rigorosamente i limiti di prelievo sanciti dal suddetto studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## D E C R E T A

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art.1.</b> | Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Art.2.</b> | <p>A integrazione del D.A.129/Gab del 21.05.2026, come successivamente modificato e integrato con il D.A.190/Gab del 20.07.2026, che si richiama e conferma in ogni sua parte non in contrasto con il presente provvedimento, nella stagione venatoria 2026-2027, ferma restando la data di apertura fissata al 20 settembre 2026, e ferme restando tutte le limitazioni di tempi e luoghi previsti nel citato D.A.129/Gab del 21.05.2026, nella Regione Siciliana è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) nei periodi di seguito definiti per i diversi Ambiti Territoriali di Caccia:</p> <p><u>dal 20 settembre al 3 ottobre 2026: A.T.C. AG1;</u></p> <p><u>dal 20 settembre al 17 ottobre 2026: AA.TT.C. ME1, ME2, TP2;</u></p> <p><u>dal 20 settembre all'8 novembre 2026: AA.TT.C. AG2, CL1,CL2,CT1, CT2, PA1, PA2;</u></p> <p><u>dal 20 settembre al 14 novembre 2026: AA.TT.C. EN1, EN2, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1;</u></p> <p><u>dal 20 settembre al 30 settembre 2026 begli AA.TT.C. AG1, AG2, PA1, PA2, TP1 e TP2 esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo.</u></p> |
| <b>Art.3.</b> | I limiti di prelievo venatorio della specie Coniglio selvatico per la per la stagione venatoria 2026-2027 sono distinti per A.T.C. secondo il seguente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

schema:

| A.T.C. | LIMITE MASSIMO GIORNALIERO | LIMITE MASSIMO STAGIONALE |
|--------|----------------------------|---------------------------|
| AG1    | 1                          | 1                         |
| AG2    | 2                          | 10                        |
| CL1    | 2                          | 10                        |
| CL2    | 2                          | 10                        |
| CT1    | 2                          | 10                        |
| CT2    | 2                          | 10                        |
| EN1    | 3                          | 15                        |
| EN2    | 3                          | 15                        |
| ME1    | 1                          | 2                         |
| ME2    | 1                          | 5                         |
| PA1    | 2                          | 10                        |
| PA2    | 3                          | 15                        |
| RG1    | 3                          | 15                        |
| RG2    | 3                          | 15                        |
| SR1    | 3                          | 15                        |
| SR2    | 3                          | 15                        |
| TP1    | 3                          | 15                        |
| TP2    | 1                          | 5                         |

**Art. 4.** L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è consentito esclusivamente negli AA.TT.C. AG2, CT1 e CT2 (esclusivamente nelle zone caratterizzate da presenza molto diffusa di cunicoli quali sciare -aree fortemente carsiche, etc.) e TP1. Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola. È vietato portare con sé il furetto nelle aree in cui l'uso dello stesso non è consentito.

**Art. 5.** Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito web istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.68 della l.r. 12.08.2014, n.21 e ss.mm.ii. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 16.09.2026

L'Assessore  
*Sammartino*